



COMUNE DI MASON VICENTINO

MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE

Versione 1.0

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 22.12.2015



COMUNE DI MASON VICENTINO

INDICE

SEZIONE "A"	6
DEFINIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTOCOLLO GENERALE	6
I – PRINCIPI GENERALI	6
Art. 1: Oggetto	6
Art. 2: Definizioni e normative di riferimento	6
Art. 3: Area Organizzativa Omogenea (AOO)	8
Art. 4: Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi	8
Art. 5: Firma digitale qualificata	9
Art. 6: Caselle di Posta elettronica	9
Art. 7: Sistema di classificazione dei documenti	10
II – ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLI DIVERSI DAL PROTOCOLLO INFORMATICO	10
Art. 8: Eliminazione dei protocolli diversi dal protocollo informatico	10
III – TIPOLOGIE DI DOCUMENTI, SICUREZZA E PRIVACY	10
Art. 9: Tipologie dei documenti trattati.....	11
Art. 10: Analisi dei rischi per tipologia.....	11
Art. 11: Analisi dei rischi – Privacy.....	12
Art. 12: Misure di sicurezza	12
Art. 13: Formazione del personale	13
IV – MODALITA' DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LO SCAMBIO DI DOCUMENTI	13
Art. 14: Principi generali	13
Art. 15: Documento ricevuto dall'Amministrazione.....	14
Art. 16: Documento inviato dall'Amministrazione	14
Art. 17: Documento interno	15
V – MODALITA' DI PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI.....	15
PROTOCOLLO.....	15
Art. 18: Unicità del protocollo informatico	15
Art. 19: Registro giornaliero di protocollo.....	16
Art. 20: RegISTRAZIONI di protocollo.....	16
Art. 21: Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo.....	17
Art. 22: Segnatura di protocollo dei documenti.....	17



COMUNE DI MASON VICENTINO

Art. 23: Annullamento delle registrazioni di protocollo	19
Art. 24: Documenti con più destinatari	19
Art. 25: Protocollazione di telegrammi	19
Art. 26: Protocollazione di telefax	19
Art. 27: Protocollazione di fatture elettroniche	20
Art. 28: Corrispondenza pervenuta per posta raccomandata	20
Art. 29: Protocolli urgenti	21
Art. 30: Documenti anonimi o non firmati	21
Art. 31: Corrispondenza personale o riservata	21
Art. 32: Integrazioni documentarie	21
VI – DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI	22
Art. 33: Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta istituzionale	22
Art. 34: Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili	22
Art. 35: Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale	23
Art. 36: Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale e tutela dei dati personali	23
Art. 37: Errata ricezione di documenti digitali	23
Art. 38: Errata ricezione di documenti cartacei	23
Art. 39: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici	23
Art. 40: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei	24
Art. 41: Conservazione dei documenti informatici	24
Art. 42: Classificazione e assegnazione dei documenti	25
Art. 43: Verifica formale dei documenti da spedire	25
Art. 44: Registrazioni di protocollo e segnatura	25
Art. 45: Trasmissione di documenti informatici	25
Art. 46: Spedizione di documenti cartacei a mezzo posta	25
Art. 47: Descrizione del flusso di lavorazione dei documenti	26
VII – REGOLE DI ASSEGNAZIONE E SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI RICEVUTI	26
Art. 48: Regole generali	26
Art. 49: Assegnazione e smistamento di documenti ricevuti in formato digitale	27
Art. 50: Assegnazione e smistamento delle fatture elettroniche ricevute	27
Art. 51: Assegnazione e smistamento di documenti ricevuti in formato cartaceo	27
VIII – U.O. RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' DI REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO, DI	27



COMUNE DI MASON VICENTINO

ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI	27
Art. 52: Ufficio per la gestione del Protocollo e dell'Archivio dell'Ente	27
IX – DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE O SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE.....	28
Art. 53: Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo	28
X – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE	28
Art. 54: Piano di gestione dell'archivio.....	28
Art. 55: Protezione e conservazione degli archivi	29
Art. 56: Misure di protezione e conservazione degli archivi pubblici	30
Art. 57: Fascicolazione.....	30
Art. 58: Tipologie di fascicoli.....	30
XI – RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI	30
Art. 59: Generalità	31
Art. 60: Profili di accesso	31
XII – MODALITA' DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA.....	31
Art. 61: Registro di emergenza. Definizioni e modalità operative.	31
XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	32
Art. 63: Pubblicità del presente manuale ed entrata in vigore	32
XIV – ALLEGATI.....	32
Art. 64: Allegati.....	32
SEZIONE “B”	33
SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI	33
I – INTRODUZIONE.....	33
Art. 1: Scopo del documento	33
Art. 2: Responsabile del manuale operativo	33
Art. 3: Definizioni	33
Art. 4: Dati identificativi del manuale operativo	36
Art. 5: Riferimenti normativi	36
II – SOGGETTI.....	38
Art. 6: Responsabile della conservazione.....	38
Art. 7: Delegato per l'attività di conservazione.....	38
Art. 8: Produttori e utenti.....	39
III - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO.....	39



COMUNE DI MASON VICENTINO

Art. 9: Il sistema di conservazione	39
Art. 10: Oggetti conservati	40
Art. 11: Metadati da associare	41
Art. 12: Tipologie documentali	42
Art.13: Elenco delle classi documentali.....	43
IV – OBBLIGHI	43
Art. 14: Obblighi e responsabilità del delegato per l’attività di conservazione	43
Art. 15: Obblighi degli utenti	45
V – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	46
Art. 16: Affidamento del servizio.....	46
Art. 17: Accesso al servizio	46
VI - PROCESSI OPERATIVI	46
Art. 18: Generalità processi operativi.....	46
Art. 19: Esibizione	48
VII – MISURE DI SICUREZZA DEL SISTEMA.....	48
Art. 20: Misure di sicurezza del Sistema.....	48
VII - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	49
Art. 21: Dati personali contenuti nei documenti conservati	49
VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	49
Art. 22: Pubblicità del presente manuale ed entrata in vigore	49
IX – ALLEGATI.....	49
Art. 23: Allegati.....	49



COMUNE DI MASON VICENTINO

SEZIONE "A"

DEFINIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTOCOLLO GENERALE

I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1: Oggetto

1. Il presente Manuale di Gestione è adottato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 concernente le "Regole tecniche per il protocollo informatico" di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, all'art. 3, comma 1, lettera d).

Il presente Manuale, quindi, come disciplinato dal successivo art. 5, comma 1, "descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi" del Comune di Mason Vicentino .

Art. 2: Definizioni e normative di riferimento

1. Ai fini del presente manuale di gestione si fa riferimento alle seguenti normative:

- Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n. 445 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - *Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.)*;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali*;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 - *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15 - *Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa*;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - *Regole tecniche per il protocollo informatico*;



COMUNE DI MASON VICENTINO

- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 - *Regole tecniche in materia di sistema di conservazione;*
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014 - *Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni;*
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 - *Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;*
- Quaderno 21 CNIPA, febbraio 2006 - *Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio delle Pubbliche amministrazioni - Modello di riferimento.*

2. Di seguito sono riportate le definizioni di riferimento:

- AMMINISTRAZIONE – il Comune di Mason Vicentino ;
- AOO – l'Area Organizzativa Omogenea, cioè un insieme di funzioni e di strutture, individuate dall'Amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- RPA – il Responsabile del Procedimento Amministrativo;
- RSP – il Responsabile per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi;
- CLASSIFICAZIONE – attività di organizzazione logica di tutti i documenti secondo uno schema e articolato in voci individuate attraverso specifici metadati;
- ARCHIVIO – complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni documentali di qualunque natura e formato, prodotti o comunque acquisiti da un soggetto produttore durante lo svolgimento dell'attività;
- ARCHIVIO INFORMATICO – archivio costituito da documenti informatici, fascicoli informatici nonché aggregazioni documentali informatiche gestiti e conservati in ambiente informatico;
- AUTENTICITA' – caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche. L'autenticità può essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento informatico;
- CONSERVATORE ACCREDITATO – soggetto, pubblico o privato, che svolge attività di conservazione al quale sia stato riconosciuto, dall'Agenzia per l'Italia digitale, il possesso



COMUNE DI MASON VICENTINO

dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, dall'Agenzia per l'Italia digitale;

- DESTINARIO – identifica il soggetto/sistema al quale il documento informatico è indirizzato;
- EVIDENZA INFORMATICA – una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica
- FORMATO – modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico, comunemente è identificato attraverso l'estensione del file.
- METADATI – insieme di dati associati a un documento informatico, o a un fascicolo informatico, o ad un'aggregazione documentale informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto e la struttura, nonché per permetterne la gestione nel tempo nel sistema di conservazione;

Art. 3: Area Organizzativa Omogenea (AOO)

1. Per la gestione unica e coordinata dei documenti, l'Amministrazione ha individuato un'unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) denominata Comune di Mason Vicentino . Il codice identificativo dell'area è C_F019, così come indicato anche nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 4: Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi

1. Ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione ha istituito il servizio denominato "Ufficio Protocollo" per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi, di seguito denominato "Ufficio";

2. Al Servizio è preposto il Responsabile dell'Area Servizi Demografici, nominato con specifica delibera di Giunta Comunale.

3. Il Responsabile di Servizio svolge i seguenti compiti:

- a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
- b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto della normativa vigente;



COMUNE DI MASON VICENTINO

- c) garantisce la produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo;
 - d) cura la conservazione delle copie di cui alla normativa vigente in tema di conservazione sostitutiva a norma come specificato in apposito manuale;
 - e) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso e le attività di gestione degli archivi;
 - f) autorizza, le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo;
 - g) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente manuale da parte del personale autorizzato e degli incaricati;
 - h) cura il costante aggiornamento del presente manuale e di tutti i suoi allegati.
4. L'Ufficio protocollo è aperto al pubblico nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

Art. 5: Firma digitale

1. Per l'espletamento delle attività istituzionali, l'Amministrazione ha dotato i suoi Responsabili di Servizio, il Segretario Comunale, il Sindaco e gli Istruttori amministrativi, di firma digitale.
2. Il Comune di Mason Vicentino si avvale dei servizi di un autorità di certificazione iscritta nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Art. 6: Caselle di Posta elettronica

1. L'AOO è dotata di una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale per la corrispondenza, sia in ingresso che in uscita, pubblicata sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA); tale casella costituisce l'indirizzo virtuale dell'AOO e di tutti gli uffici che ad essa fanno riferimento.
2. L'indirizzo di Posta Elettronica certificata è il seguente: masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net.
3. La ricezione dei documenti della casella di Posta Elettronica Certificata è di pertinenza degli utenti dell'Ufficio Protocollo. La stessa è accessibile, per i documenti in partenza e in casi eccezionali, anche a tutti gli altri utenti dell'Ente.
4. L'Amministrazione è dotata anche di un indirizzo di posta elettronica non certificata per consentire a tutti i cittadini di poter interfacciarsi con il Comune. L'indirizzo è protocollo@comune.mason.vi.it



COMUNE DI MASON VICENTINO

5. Gli Uffici e i dipendenti sono dotati di caselle di posta elettronica convenzionale. Tali caselle possono ricevere documenti che potrebbero essere protocollati. Spetta al RPA valutare tale ipotesi, come meglio espresso all'art. 33 comma 4.

Art. 7: Sistema di classificazione dei documenti

1. Il Titolare o Piano di classificazione è un sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuato sulla base dell'analisi delle funzioni dell'ente, al quale viene ricondotta la molteplicità dei documenti prodotti. Si suddivide, di norma, in titoli, classi, sottoclassi, categorie e sottocategorie. Il titolo individua per lo più funzioni primarie e di organizzazione dell'Ente, mentre classi, sottoclassi, categorie e sottocategorie corrispondono a specifiche competenze che rientrano nella funzione descritta dal titolo, articolandosi gerarchicamente tra loro in una struttura ad albero. Titoli, classi, sottoclassi, categorie e sottocategorie sono prestabilite dal titolare di classificazione e non sono modificabili né nel numero né nell'oggetto, se non con un provvedimento esplicito dell'Amministrazione. Detto "Titolario di classificazione dei documenti" è allegato al presente manuale come Allegato 2.

II – ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLI DIVERSI DAL PROTOCOLLO INFORMATICO

Art. 8: Eliminazione dei protocolli diversi dal protocollo informatico

1. Come richiesto dall'art.3 comma 1 lett. d) del DPCM 31.10.2000, il Comune di Mason Vicentino ha già eliminato qualsiasi altra forma di registrazione del protocollo che non sia quello informatico. Tutti i documenti inviati e ricevuti dall'Amministrazione sono registrati all'interno del registro di protocollo informatico; pertanto, non sono possibili altri registri per la tenuta dei documenti protocollati.

III – TIPOLOGIE DI DOCUMENTI, SICUREZZA E PRIVACY



COMUNE DI MASON VICENTINO

Art. 9: Tipologie dei documenti trattati

1. Le due tipologie gestite sono:

- a) Documento informatico: per documento informatico s'intende "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" (art. 1 comma 1 lett. p del CAD);
- b) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1 comma 1 lett. p-bis del CAD);

2. Entrambe le tipologie riportate al comma 1 sono suddivise in documenti in arrivo, documenti in partenza e documenti interni.

- a) Documenti in arrivo: tutti i documenti acquisiti dal Comune di Mason Vicentino nell'esercizio delle proprie funzioni.
- b) Documenti in partenza: tutti i documenti prodotti dal personale del Comune di Mason Vicentino nell'esercizio delle proprie funzioni.
- c) Documenti interni: tutti i documenti scambiati tra i Servizi del Comune, o tra uffici appartenenti ad un medesimo Servizio.

3. La tipologia di cui al comma 2 lett. c) si distinguono in documenti di carattere:

- a) Informativo: memorie informali, appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra UOR e di norma non vanno protocollati.
- b) Giuridico-probatorio: redatti dal personale del Comune al fine di documentare fatti inerenti all'attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative, o qualsiasi altro documento dal quale possono nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi: come tali devono essere protocollati.

Art. 10: Analisi dei rischi per tipologia

1. Sono stati individuati i seguenti elementi di rischio riconducibili ai documenti informatici:

- a) Accesso non autorizzato: Il sistema informatico è basato su un meccanismo che costringe ogni utente ad autenticarsi (cioè dimostrare la propria identità) prima di poter accedere ad un personal computer. È obbligatorio l'uso di una password per l'accesso ad ogni personal



COMUNE DI MASON VICENTINO

computer: sia per l'accesso alla rete interna sia per l'accesso al sistema di gestione documentale.

- b) Cancellazione non autorizzata/manomissione di dati: la presenza delle password garantisce che non ci siano manomissioni fortuite dei documenti informatici.
- c) Perdita dei dati: quotidianamente viene effettuato il backup dei dati dell'intero sistema di gestione documentale; inoltre vengono effettuate a campione delle letture di controllo, restore, dal personale incaricato.

Art. 11: Analisi dei rischi – Privacy

1. In accordo con quanto scritto nell'art.11 del Dlg. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" eventuali dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. Qualunque trattamento di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inoltre se i dati gestiti non sono sensibili o giudiziari, il loro trattamento è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento.

Art. 12: Misure di sicurezza

1. Qualsiasi altra analisi è inserita nel Documento programmatico sulla sicurezza. Tale Documento riporta le misure di sicurezza adottate per la formazione, la gestione, la trasmissione, l'interscambio, l'accesso e la conservazione dei documenti informatici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del D.lgs. 196/2003, così come esplicitato nell'art. 4, comma c, e dell'art. 7 del DPCM 3 dicembre 2013.



COMUNE DI MASON VICENTINO

Art. 13: Formazione del personale

1. Per una corretta gestione dei documenti informatici sarà pianificata un'attività formativa per il personale del Comune relativa alla formazione, gestione, trasmissione, accesso e conservazione dei documenti.

IV – MODALITA' DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LO SCAMBIO DI DOCUMENTI

Art. 14: Principi generali

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'Amministrazione forma gli originali dei propri documenti con mezzi informatici. I documenti informatici prodotti dal Comune di Mason Vicentino, indipendentemente dal software utilizzato per la loro redazione, prima della sottoscrizione con firma digitale, sono convertiti nel formato standard PDF/A, al fine di garantirne l'immodificabilità e la corretta archiviazione. La firma digitale viene utilizzata dal Comune di Mason Vicentino come forma di sottoscrizione per garantire i requisiti di integrità, riservatezza e non ripudiabilità nei confronti di entità esterne.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria.

3. Ogni documento per essere inoltrato in modo formale, all'esterno o all'interno dell'Amministrazione:

- a) deve trattare un unico argomento indicato in modo sintetico ma esaustivo, a cura dell'autore, nello spazio riservato all'oggetto;
- b) deve riferirsi ad un solo protocollo;
- c) può fare riferimento a più fascicoli/pratiche/protocolli precedenti.

4. Le firme necessarie alla redazione e perfezione giuridica del documento in partenza devono essere apposte prima della sua protocollazione.

5. Il documento deve consentire l'identificazione dell'Amministrazione mittente attraverso le seguenti informazioni:

- a) la denominazione e il logo dell'Amministrazione;
- b) l'indirizzo completo dell'Amministrazione;



COMUNE DI MASON VICENTINO

- c) l'indicazione completa dell'ufficio dell'Amministrazione che ha prodotto il documento corredata dai numeri di telefono e indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
6. Il documento, inoltre, deve recare almeno le seguenti informazioni:
- a) il luogo di redazione del documento;
 - b) la data (giorno, mese, anno);
 - c) il numero di protocollo;
 - d) il numero degli allegati (se presenti);
 - e) l'oggetto del documento;
 - f) se trattasi di documento informatico, la firma digitale da parte del RPA e/o del responsabile del provvedimento finale;
 - g) se trattasi di documento cartaceo, la sigla autografa da parte del RPA e/o del responsabile del provvedimento finale.

Art. 15: Documento ricevuto dall'Amministrazione

1. Il documento informatico può essere recapitato all'Amministrazione:
- a) a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata;
 - b) su supporto rimovibile (cd rom, dvd, chiave usb, etc.) consegnato direttamente all'Amministrazione o inviato per posta convenzionale, posta raccomandata o corriere;
 - c) tramite servizi di e-government on line/form di caricamento precompilati.
2. Il documento su supporto cartaceo può essere recapitato:
- a) a mezzo posta convenzionale, posta raccomandata o corriere;
 - b) a mezzo telegramma;
 - c) a mezzo consegna diretta all'Amministrazione;
 - d) a mezzo telefax.

Art. 16: Documento inviato dall'Amministrazione

1. I documenti informatici, compresi gli eventuali allegati, anch'essi informatici, sono inviati, di norma, per mezzo della posta certificata.
2. In alternativa, il documento informatico può essere riversato su supporto rimovibile non modificabile.



COMUNE DI MASON VICENTINO

3. I documenti su supporto cartaceo sono inviati:
- a) a mezzo posta convenzionale, posta raccomandata o corriere;
 - b) a mezzo telegramma;
 - c) a mezzo consegna diretta al destinatario;
 - d) a mezzo telefax (solo quando strettamente necessario)

Art. 17: Documento interno

1. I documenti interni dell'Amministrazione sono formati con tecnologie informatiche.
2. Ove risultasse necessario la trasmissione di documenti all'interno dell'Ente medesimo, il documento interno formale può essere di tipo analogico e lo scambio può aver luogo con i mezzi tradizionali all'interno dell'Amministrazione; in questo caso il documento viene prodotto con strumenti informatici, stampato e sottoscritto.

V – MODALITA' DI PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO

Art. 18: Unicità del protocollo informatico

1. Nell'ambito della AOO l'Amministrazione istituisce un unico registro di protocollo generale, articolato in modo tale che sia possibile determinare se il documento sia in arrivo o in partenza, ovvero se si tratti di un documento interno.
2. La registrazione è l'operazione di memorizzazione delle informazioni fondamentali relative al contenuto, alla forma, all'autore e alla modalità di trasmissione di un documento. Tale operazione serve a identificare in modo univoco un documento individuandone data, forma e provenienza certa.
3. La numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è unica, si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Ai sensi della normativa vigente, il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche (ANNO/NUMERO PROGRESSIVO); esso individua un solo documento e, pertanto, ogni documento deve recare un solo numero di protocollo.



COMUNE DI MASON VICENTINO

5. Non è consentita la protocollazione di documenti mediante l'assegnazione manuale di numeri di protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati tra loro.

6. Non è consentita, in nessun caso, né la protocollazione di un documento già protocollato, né la cosiddetta "registrazione a fronte", vale a dire l'utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza.

7. Al fine di ottemperare alle misure previste dalla normativa vigente in materia e al presente Manuale di gestione, il Comune di Mason Vicentino utilizza il sistema di protocollo informatico Halley della ditta Halley Informatica di Matelica (MC).

Art. 19: Registro giornaliero di protocollo

1. Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici. Tale registro è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente.

2. La produzione del registro giornaliero di protocollo avviene, quotidianamente, mediante creazione automatica, su supporto informatico, dell'elenco dei protocolli e delle informazioni ad essi connesse, registrati nell'arco di uno stesso giorno.

3. Ai sensi dell'art. 7 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2013, il registro giornaliero di protocollo è trasmesso, a cura del responsabile del servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi, ed entro la giornata lavorativa successiva, al sistema di conservazione digitale a norma, garantendone l'immodificabilità del contenuto.

4. Per finalità di consultazione e ricerca interna viene inoltre prodotta una stampa annuale e consolidata del registro di protocollo.

Art. 20: RegISTRAZIONI di protocollo

1. Ai sensi della normativa vigente e del presente manuale, su ogni documento ricevuto o spedito dall'AOO e sui documenti interni formali, viene effettuata una registrazione di protocollo con il sistema di gestione del protocollo informatico, consistente nella memorizzazione dei seguenti dati obbligatori:



COMUNE DI MASON VICENTINO

- a) il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- b) la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- c) il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
- d) l'oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- e) la data e il numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile;
- g) copia elettronica del documento, se l'originale viene presentato all'Ufficio in forma cartacea;
- h) la classificazione del documento.

2. La registrazione di protocollo di un documento informatico/cartaceo viene effettuata a seguito della procedure previste dal presente manuale.

Art. 21: Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo

1. La registrazione di protocollo di un documento, oltre ai dati obbligatori, può contenere i seguenti elementi facoltativi:

- a) il luogo/ora di provenienza o di destinazione del documento;
- b) il mezzo di ricezione/spedizione del documento (ad esempio: a mezzo raccomandata, corriere ecc.);
- c) il collegamento ad altri documenti;
- d) il riferimento agli allegati;
- e) le annotazioni.

2. In caso di errore di registrazione gli elementi facoltativi di cui al comma precedente sono modificabili fermo restando che il sistema informatico di protocollo registra tali modifiche.

Art. 22: Segnatura di protocollo dei documenti



COMUNE DI MASON VICENTINO

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.
2. L'operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
3. Su ogni documento cartaceo in arrivo registrato deve essere apposta/associata, in forma permanente non modificabile, la segnatura di protocollo che contiene le informazioni riguardanti il documento stesso. Le informazioni previste sono:
 - progressivo di protocollo
 - data di protocollo
 - identificazione dell'amministrazione (l'AOO)
 - la classificazione
 - descrizione dell'ufficio destinatario
4. L'acquisizione dei documenti cartacei in formato immagine è effettuata solo dopo che l'operazione di segnatura di protocollo è stata eseguita in modo da acquisire con l'operazione di scansione, come immagine, anche il segno sul documento; in tali casi il segno deve essere apposto sulla prima pagina dell'originale.
5. I documenti in partenza, indipendentemente dal supporto sul quale sono prodotti, devono riportare i seguenti elementi:
 - logo del Comune
 - UOR
 - indirizzo completo del Comune
 - numero di telefono e di fax
 - indirizzo istituzionale di posta elettronica
 - data
 - numero di protocollo
 - numero degli allegati ed eventuale descrizione
 - numero di collegamento ad eventuale protocollo precedente
 - oggetto
6. Se i documenti informatici soddisfano i requisiti del Testo Unico e del DPCM, le informazioni della registratura sono già associate al documento e quindi vengono recepite automaticamente dal sistema informatico.



COMUNE DI MASON VICENTINO

Art. 23: Annullamento delle registrazioni di protocollo

1. Ai sensi della normativa vigente, l'annullamento e/o la modifica anche di uno solo dei dati obbligatori della registrazione di protocollo di cui al comma 1 dell'articolo 20, devono essere richieste al RSP o suoi delegati che sono i soli che possono autorizzare lo svolgimento delle relative operazioni; le modifiche effettuate direttamente dal RSP equivalgono implicitamente ad autorizzazione, fermo restando che, in ogni caso, per l'annullamento di un numero di protocollo, occorre comunque l'adozione di apposito atto.
2. I dati annullati e/o modificati rimangono memorizzati nella procedura del protocollo informatico unitamente alle informazioni relative all'ora, alla data, al nominativo dell'operatore che effettua l'operazione.
3. L'annullamento del numero di protocollo comporta l'annullamento di tutta la registrazione di protocollo.

Art. 24: Documenti con più destinatari

1. Le circolari, le disposizioni generali e tutte le altre comunicazioni interne che abbiano più destinatari si registrano con un solo numero di protocollo generale.
2. Le stesse disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per i documenti in partenza con più destinatari.

Art. 25: Protocollo di telegrammi

1. I telegrammi ricevuti dall'Amministrazione, ad eccezione di quelli esclusi dalla registrazione di cui all'allegato 1 del presente manuale, sono regolarmente protocollati e su di essi viene apposta la segnatura di protocollo.
2. I telegrammi spediti dall'Amministrazione, con le medesime eccezioni di cui al comma precedente, vengono anch'essi protocollati, tuttavia, poiché su di essi non è possibile apporre la segnatura di protocollo, gli elementi obbligatori di tale segnatura faranno parte del testo del telegramma medesimo.

Art. 26: Protocollo di telefax



COMUNE DI MASON VICENTINO

1. Qualora al documento ricevuto mediante telefax, al numero di fax istituzionale, faccia seguito l'originale, l'operatore addetto alla registrazione di protocollo deve attribuire all'originale la stessa segnatura del documento ricevuto mediante telefax.
2. Qualora, invece, si riscontri una differenza, anche minima, tra il documento ricevuto mediante telefax e il successivo originale, quest'ultimo deve essere ritenuto un documento diverso e, pertanto, si deve procedere ad una nuova registrazione di protocollo.
3. La segnatura di protocollo deve essere apposta sul documento e non sulla copertina di trasmissione.
4. La copertina del telefax e il rapporto di trasmissione vengono anch'essi inseriti nel fascicolo per documentare tempi e modi dell'avvenuta spedizione.
5. Resta inteso che, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, è vietata la trasmissione di fax tra Enti Pubblici.

Art. 27: Protocollo di fatture elettroniche

1. L'Amministrazione, secondo la normativa vigente in materia, riceve solo fattura in formato elettronico.
2. Per ottemperare agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione è dotata di quattro uffici di fatturazione elettronica, con relativo Codice Univoco Ufficio indicato su Indice Pa:
 - AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE– Codice Univoco Ufficio 2MJX7S
 - AREA TECNICA – Codice Univoco Ufficio 6NBAYX
 - AREA DEMOGRAFICA– Codice Univoco Ufficio EH624B
 - Uff_eFatturaPA – Codice Univoco Ufficio UFNX80
3. L'Amministrazione si riserva di istituire più uffici di fatturazione elettronica, con relativo codice univoco, qualora le necessità organizzative dell'Ente lo richiedano.
4. Le fatture elettroniche vengono protocollate seguendo quanto previsto dal presente Manuale.

Art. 28: Corrispondenza pervenuta per posta raccomandata

1. Tutta la corrispondenza pervenuta tramite posta raccomandata viene sottoposta alle operazioni di registrazione di protocollo e di segnatura anche nel caso in cui la tipologia rientri nel novero dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo, di cui all'allegato 1.



COMUNE DI MASON VICENTINO

2. La corrispondenza di cui al comma 1 del presente articolo viene smistata agli uffici destinatari, dopo le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo.

Art. 29: Protocolli urgenti

1. Relativamente alla posta in arrivo, il RSP può disporre la protocollazione immediata dei documenti urgenti o perché ritenuti tali dal RSP medesimo o perché il carattere d'urgenza è reso evidente dal contenuto del documento stesso.

Art. 30: Documenti anonimi o non firmati

1. I documenti anonimi sono sottoposti alle operazioni di registrazione di protocollo indicando la dicitura "Mittente Anonimo".

Art. 31: Corrispondenza personale o riservata

1. La corrispondenza personale è regolarmente aperta dall'Ufficio Protocollo incaricato della registrazione di protocollo dei documenti in arrivo, a meno che sulla busta non sia riportata la dicitura "RISERVATA" o "PERSONALE" o formula equivalente;

2. La corrispondenza recante la dicitura "RISERVATA" o "PERSONALE" viene consegnata in busta chiusa al destinatario.

3. Il destinatario, se reputa che i documenti ricevuti debbano essere, comunque, protocollati, dispone la registrazione del protocollo e la segnatura secondo quanto prescritto da questo manuale.

Art. 32: Integrazioni documentarie

1. Gli addetti al ricevimento della corrispondenza e alle registrazioni di protocollo non sono tenuti a verificare la completezza formale e sostanziale della documentazione pervenuta, ma unicamente a protocollare, se previsto, i documenti e gli eventuali allegati.

2. La verifica di cui al comma 1 spetta all'ufficio competente o al RPA che, qualora ritenga necessario acquisire documenti che integrino quelli già pervenuti, provvede a richiederli al mittente



COMUNE DI MASON VICENTINO

con le comunicazioni del caso.

VI – DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI

Art. 33: Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta istituzionale

1. Il flusso di lavorazione dei documenti è conforme a quanto previsto dal sistema informativo adottato dall'Ente fornito dalla ditta Halley Informatica di Matelica (MC), di cui si evidenzia il manuale operativo all'allegato 5.
2. La casella di posta elettronica istituzionale (certificata), è accessibile dall'Ufficio di Protocollo, che procede alla registrazione di protocollo.
3. Qualora il messaggio di posta elettronica non sia conforme agli standard indicati dalla normativa vigente, la valenza giuridico-probatoria di un messaggio così ricevuto è assimilabile a quella di una missiva non sottoscritta e comunque valutabile dal RPA.
4. I documenti pervenuti agli indirizzi di posta elettronica convenzionale, in possesso degli uffici e dei dipendenti, sono valutati dal RPA e, se ritenuti importanti ai fine procedurali, vengono inoltrati alla casella di posta elettronica convenzionale del Comune. L'Ufficio registra quindi il documento seguendo le indicazioni di questo Manuale, segnalando, nel campo inerente al mittente, il soggetto che ha inizialmente inviato il documento e non, come proposto dal sistema, l'Ufficio o il dipendente interno all'Ente.

Art. 34: Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili

1. Considerata l'assenza di standard tecnologici e formali in materia di registrazione di file digitali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce a decifrare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione.
2. Qualora il documento informatico su supporto rimovibile venga consegnato direttamente all'Amministrazione e sia accompagnato da una lettera di trasmissione, è quest'ultima ad essere protocollata; nel caso in cui non vi sia la nota di trasmissione sarà protocollato il frontespizio del documento consegnato.



COMUNE DI MASON VICENTINO

Art. 35: Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale

1. Il personale dell'Ufficio provvede a ritirare e protocollare la corrispondenza quotidiana nelle varie forme in cui essa viene trasmessa all'Ente.
2. Le buste o contenitori sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell'indirizzo e del destinatario sugli stessi apposti, e successivamente aperti per gli ulteriori controlli preliminari alla registrazione.
4. La corrispondenza recante la dicitura "RISERVATA" o "PERSONALE" viene trattata con le modalità stabilite in precedenza;
5. La corrispondenza ricevuta via telegramma o via telefax, per ciò che concerne la registrazione di protocollo, viene trattata con le modalità descritte nel presente Manuale.

Art. 36: Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale e tutela dei dati personali

1. Il personale preposto all'apertura e alla registrazione della corrispondenza deve essere regolarmente autorizzato al trattamento dei dati personali.

Art. 37: Errata ricezione di documenti digitali

1. Nel caso in cui pervengano sulle caselle di posta elettronica dell'AOO messaggi dal cui contenuto si rileva che sono stati erroneamente ricevuti, l'operatore di protocollo rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura: "MESSAGGIO PERVENUTO PER ERRORE – NON DI COMPETENZA DI QUESTA AOO".

Art. 38: Errata ricezione di documenti cartacei

1. Nel caso in cui pervengano erroneamente documenti indirizzati ad altri soggetti, le buste o i contenitori si restituiscono alla posta.

Art. 39: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici



COMUNE DI MASON VICENTINO

1. Nel caso di ricezione di documenti informatici mediante la casella di posta elettronica certificata, la notifica al mittente dell'avvenuto recapito del messaggio è assicurata dagli specifici standard del servizio di posta elettronica certificata dell'AOO. Non si è tenuti, pertanto, alla registrazione della notifica.

Art. 40: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei

1. Gli addetti non possono, di norma, rilasciare ricevute per i documenti che non sono soggetti a protocollazione.
2. Quando il documento cartaceo non soggetto a protocollazione è consegnato direttamente ad un Ufficio ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, l'Ufficio che lo riceve è autorizzato a fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento e apporvi il timbro dell'Amministrazione con la data e l'ora d'arrivo e la sigla dell'operatore.
3. La semplice apposizione del timbro dell'Amministrazione con la data e l'ora d'arrivo e la sigla dell'operatore sulla copia non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale dell'Ufficio in merito alla ricezione e all'assegnazione del documento.
4. Nel caso, invece, si tratti di documenti soggetti a protocollazione, quando il documento cartaceo è consegnato direttamente ad un Ufficio ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, l'Ufficio che lo riceve deve rilasciare la ricevuta in questione; se ciò non fosse possibile per motivi tecnici, l'Ufficio è autorizzato a fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento su cui si apporrà timbro e firma del ricevente, il quale ne garantirà la successiva protocollazione.

Art. 41: Conservazione dei documenti informatici

1. I documenti informatici sono archiviati, secondo le norme vigenti, su supporti di memorizzazione, in modo non modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo.
2. I documenti ricevuti in via telematica sono resi disponibili agli uffici dell'Amministrazione, attraverso la rete interna, subito dopo l'operazione di smistamento e di assegnazione.



COMUNE DI MASON VICENTINO

Art. 42: Classificazione e assegnazione dei documenti

1. Gli addetti provvedono ad una congrua classificazione della corrispondenza ricevuta ed in partenza, nel rispetto di quanto indicato nel titolario di riferimento di cui all'art. 7.

Art. 43: Verifica formale dei documenti da spedire

1. Il RPA effettua sui documenti da spedire una verifica formale ai fini della spedizione (ad esempio: corretta indicazione del mittente o destinatario; sottoscrizione digitale o autografa; presenza di allegati se dichiarati, etc.).

Art. 44: RegISTRAZIONI di protocollo e segnatura

1. Le operazioni di registrazione e di apposizione della segnatura del documento in partenza sono effettuate, di norma, dall'Ufficio Protocollo. In casi di motivata urgenza o necessità, i vari Uffici sono abilitati alla protocollazione in uscita.
2. In nessun caso gli operatori di protocollo sono autorizzati a prenotare numeri di protocollo per documenti non ancora resi disponibili.
3. La compilazione dei moduli se prevista (ad esempio: ricevute di ritorno per raccomandate, posta celere, corriere) è a cura dell'Ufficio Protocollo.

Art. 45: Trasmissione di documenti informatici

1. I documenti informatici da inviare all'esterno dell'Amministrazione sono trasmessi, previa la verifica di cui al precedente articolo 20, mediante la casella di posta elettronica certificata di cui al precedente art. 6, comma 1.
2. Se il documento informatico da spedire è su supporto rimovibile, la trasmissione avviene a mezzo posta ordinaria.

Art. 46: Spedizione di documenti cartacei a mezzo posta



COMUNE DI MASON VICENTINO

1. L'Ufficio Protocollo provvede direttamente a tutte le operazioni necessarie alla spedizione della corrispondenza.
2. Eventuali situazioni di urgenza saranno valutate dal RSP che potrà autorizzare, in via eccezionale, procedure diverse da quella standard descritta.

Art. 47: Descrizione del flusso di lavorazione dei documenti

1. La descrizione dei diagrammi di flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni è riportata nell'Allegato 3 del presente Manuale.

VII – REGOLE DI ASSEGNAZIONE E SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI RICEVUTI

Art. 48: Regole generali

1. Con l'assegnazione si procede all'individuazione dell'Utente o dell'Ufficio destinatario del documento, mentre l'attività di smistamento consiste nell'inviare il documento protocollato e segnato all'Ufficio medesimo, come meglio specificato negli articoli successivi.
2. L'assegnazione può essere estesa a tutti i soggetti ritenuti interessati.
3. L'Ufficio destinatario, mediante il sistema di protocollo informatico, provvede alla presa in carico dei documenti assegnati.
4. L'ufficio destinatario, verificata l'errata assegnazione del documento, lo restituisce all'ufficio protocollo per una nuova assegnazione.
5. I termini per la definizione del procedimento amministrativo che, eventualmente, prende avvio dal documento ricevuto tramite Posta Elettronica Certificata, decorrono dalla data di ricezione dello stesso.
6. I termini per la definizione del procedimento amministrativo che, eventualmente, prende avvio dal documento ricevuto con altri mezzi, decorrono, comunque, dalla data di protocollazione.
7. La traccia risultante dalle operazioni di cui ai commi precedenti definisce, ai fini normativi e regolamentari, i tempi del procedimento amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della responsabilità.



COMUNE DI MASON VICENTINO

Art. 49: Assegnazione e smistamento di documenti ricevuti in formato digitale

1. I documenti ricevuti dall'Amministrazione per via telematica, o comunque disponibili in formato digitale, sono assegnati e smistati agli Uffici competenti attraverso i canali telematici interni al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo e memorizzazione su supporti informatici in forma non modificabile.
2. L'Ufficio competente ha notizia dell'arrivo della posta ad esso indirizzata tramite il sistema di protocollo informatico.

Art. 50: Assegnazione e smistamento delle fatture elettroniche ricevute

1. Le fatture elettroniche, il cui obbligo è scattato il 31 marzo 2015, ricevute dall'Amministrazione vengono protocollate dall'Ufficio Protocollo secondo quanto previsto dal presente Manuale. Attraverso il sistema telematico vengono quindi trasmesse direttamente al RPA di ogni area.

Art. 51: Assegnazione e smistamento di documenti ricevuti in formato cartaceo

1. Per l'assegnazione e lo smistamento dei documenti cartacei, la procedura sarà la seguente:
 - a) i documenti vengono registrati, su di essi viene apposta la segnatura di protocollo, quindi vengono scansionati e allegati, sul sistema informatico dell'Ente, al relativo numero di registrazione;
 - b) dopo lo svolgimento delle operazioni di cui al precedente punto a) da parte dell'Ufficio, i documenti vengono smistati depositandoli nelle apposite caselle fisiche, istituite per ogni Ufficio dell'Amministrazione, ai fini del successivo prelievo da parte dei relativi addetti;

VIII – U.O. RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' DI REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO, DI ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI

Art. 52: Ufficio per la gestione del Protocollo e dell'Archivio dell'Ente



COMUNE DI MASON VICENTINO

1. Secondo quanto stabilito al precedente articolo 4, viene istituito il Servizio per la tenuta del Protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, individuandolo nell'Ufficio Protocollo dell'Ente;
2. Inoltre, l'Ufficio di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni:
 - a) costituisce l'unico punto di apertura al pubblico per il ricevimento della corrispondenza indirizzata all'Amministrazione;
 - b) cura il ritiro della corrispondenza cartacea indirizzata all'Amministrazione;
 - c) cura la consegna, agli uffici postali, della corrispondenza cartacea in partenza dall'Amministrazione;
 - d) cura lo smistamento agli uffici competenti di destinazione della corrispondenza ricevuta dall'Amministrazione;
 - e) gestisce le caselle di Posta Elettronica Certificata dell'AOO;
 - f) riceve la documentazione relativa a gare, escluse quelle gestite tramite l'apposito mercato elettronico.

IX – DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE O SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE

Art. 53: Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo

1. Le tipologie di documenti esclusi dalla registrazione di protocollo sono riportate nell'allegato 1 del presente manuale.

X – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE

Art. 54: Piano di gestione dell'archivio

1. Il Piano di gestione dell'Archivio del Comune di Mason Vicentino è formato dall'insieme delle indicazioni del "Titolario" (o Piano di Classificazione) ed il "Piano di conservazione", approvati con questo Manuale. Tale piano di gestione si differenzia in riferimento alla natura del documento, sia esso analogico o digitale.



COMUNE DI MASON VICENTINO

2. Il Titolario è uno schema generale di voci logiche, che recepisce il modello nazionale approvato dal "Ministero per i beni e le attività culturali" e l'A.N.C.I., che consente la sedimentazione razionale e ordinata di tutta la documentazione prodotta e ricevuta dall'ente stesso. Si tratta di uno schema gerarchico che va dal generale al particolare, finalizzato all'identificazione del fascicolo cui dovrà essere attribuito il singolo documento.

3. Lo schema di Titolario, ad integrazione del presente, è riportato nell'allegato 2 del presente manuale.

Art. 55: Protezione e conservazione degli archivi

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 42/2004, dell'art. 30 del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato" e degli artt. 67 e 69 del DPR 445/2000, il Comune di Mason Vicentino, ha l'obbligo di:

- garantire la sicurezza e la conservazione del suo archivio e di procedere al suo ordinamento;
- costituire uno, o più archivi di deposito nei quali trasferire annualmente i fascicoli relativi agli affari conclusi;
- istituire una sezione separata d'archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da più di 40 anni (archivio storico) e di redigerne l'inventario.

2. L'archivio è un'entità unitaria, che consta di tre fasi:

- archivio corrente, composto dai documenti relativi ad affari in corso conservati presso gli uffici;
- archivio di deposito, composto dai documenti relativi ad affari cessati da meno di 40 anni conservati presso l'archivio di deposito;
- archivio storico, composto dai documenti relativi ad affari cessati da più di 40 anni, selezionati per la conservazione permanente conservati presso l'Archivio generale dell'Ente, se documenti cartacei, o nel sistema di conservazione digitale a norma se documenti informatici.

3. La classificazione dei documenti, destinata a realizzare una corretta organizzazione dell'archivio, è obbligatoria per legge e si avvale del piano di classificazione (titolario).

4. Il piano di conservazione, collegato con il titolario definisce i tempi di conservazione dei documenti e dei fascicoli, è descritto all'Allegato 4.



COMUNE DI MASON VICENTINO

Art. 56: Misure di protezione e conservazione degli archivi pubblici

1. Gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici sono beni culturali inalienabili ai sensi dell'art. 10, c. 2 del D.lgs 42/2004. Quindi, tutti i documenti acquisiti e prodotti nel sistema di gestione documentale sono inalienabili e appartengono all'archivio del Comune di Mason Vicentino, dislocato non solo nella sede centrale dell'Ente, ma anche in sedi decentrate del Comune.

Art. 57: Fascicolazione

1. I documenti registrati e classificati nel sistema informatico, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, vengono riuniti in fascicoli.
2. I documenti sono archiviati all'interno di ciascun fascicolo o, all'occorrenza, sotto fascicolo o inserto, secondo l'ordine cronologico di registrazione.

Art. 58: Tipologie di fascicoli

1. I fascicoli si distinguono in due tipologie distinte tra loro:

- Fascicoli relativi ad affari o procedimenti amministrativi.

Quando un documento in entrata, in uscita o interno all'Ente, genera un nuovo procedimento amministrativo o è implicato in un procedimento esistente. Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo

- Fascicoli relativi a persone fisiche o giuridiche

Per ogni persona fisica o giuridica che ha un rapporto con l'Ente (ad esempio: personale dipendente, assistiti, associazioni, attività economiche, etc.) viene istruito un fascicolo nominativo. Il fascicolo viene aperto al momento dell'inizio del rapporto con l'Amministrazione e viene chiuso al momento della cessazione del rapporto.

XI – RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI



COMUNE DI MASON VICENTINO

Art. 59: Generalità

1. Il controllo degli accessi è attuato al fine di garantire l'impiego del sistema informatico di protocollo esclusivamente secondo modalità prestabilite.

Art. 60: Profili di accesso

1. I diversi livelli di autorizzazione ed i conseguenti differenti profili sono assegnati agli utenti dal RSP il quale, inoltre, provvede all'assegnazione di eventuali nuove autorizzazioni, alla revoca o alla modifica di quelle già assegnate.

XII – MODALITA' DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA

Art. 61: Registro di emergenza. Definizioni e modalità operative.

1. Qualora si verificassero interruzioni, accidentali o programmate, nel funzionamento del sistema di protocollo informatico, in cui la sospensione dello stesso si protragga oltre le due ore o che sia comunque tale da pregiudicare la registrazione a protocollo in giornata, nel caso in cui vi siano scadenze inderogabili e prescrittive (es: bandi, concorsi, ecc...), l'AOO è tenuta, ai sensi della normativa vigente, ad effettuare le registrazioni di protocollo su un registro di emergenza.

2. Presso l'Ufficio Protocollo, il registro di emergenza viene predisposto a livello informatico su postazioni di lavoro operanti fuori rete e, nel caso le interruzioni siano dovute alla mancanza di energia elettrica, deve essere disponibile un analogo registro di emergenza in formato cartaceo.

3. Al ripristino della funzionalità del sistema di protocollo informatico tutte le registrazioni effettuate mediante i registri di emergenza vengono recuperate dal sistema, continuando la numerazione del protocollo generale raggiunta al momento dell'interruzione del servizio.

4. La data in cui è stata effettuata la protocollazione sul registro di emergenza è quella a cui si fa riferimento per la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo.

5. Il RSP autorizza, con proprio provvedimento, l'avvio dell'attività di protocollo sul registro di emergenza.

6. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione del funzionamento del sistema informatico di protocollo.

7. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza può essere liberamente scelta ma



COMUNE DI MASON VICENTINO

deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati.

8. Il formato delle registrazione di protocollo di emergenza, ovvero i campi obbligatori delle registrazioni sono gli stessi previsti per il sistema di protocollo informatico.

9. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul relativo registro il numero totale di operazioni registrate.

10. Quando viene ripristinata la piena funzionalità del sistema di protocollo informatico, l'Ufficio Protocollo provvede alla chiusura del registro di emergenza, annotando sullo stesso il numero delle registrazioni effettuate e la data e l'ora di ripristino della funzionalità del sistema.

XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63: Pubblicità del presente manuale ed entrata in vigore

1. Il presente Manuale viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dedicata.

2. Il presente Manuale entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte della Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.

3. Ogni ulteriore adeguamento e aggiornamento derivante dalla normativa in materia si ritiene parte integrante del presente provvedimento.

XIV – ALLEGATI

Art. 64: Allegati

1. Al presente manuale si allegano gli schemi:

Allegato 1 – ELENCO DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO;

Allegato 2 – TITOLARIO;

Allegato 3 – FLUSSI DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI;

Allegato 4 – PIANO DI CONSERVAZIONE E SELEZIONE;

Allegato 5 – MANUALE OPERATIVO SISTEMA INFORMATICO;



COMUNE DI MASON VICENTINO

SEZIONE "B"

SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

I – INTRODUZIONE

Art. 1: Scopo del documento

1. Il presente manuale descrive il sistema di conservazione ai sensi della normativa vigente in materia di conservazione dei documenti digitali. Esso definisce, in particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo di conservazione;
- l'oggetto della conservazione;
- gli obblighi e le responsabilità;
- il processo di conservazione;
- le modalità da attuare per garantire la conservazione permanente dei documenti;
- le modalità per ottenere l'esibizione di un documento conservato.

Art. 2: Responsabile del manuale operativo

1. Il presente manuale operativo è stato elaborato dal Responsabile della Conservazione dei documenti digitali del Comune di Mason Vicentino.

2. Eventuali modifiche devono essere approvate dalla Giunta Comunale del Comune di Mason Vicentino tramite un proprio atto deliberativo.

3. Il Responsabile del presente Manuale Operativo è il responsabile della conservazione dei documenti digitali del Comune di Mason Vicentino.

Art. 3: Definizioni

Archiviazione elettronica: processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti, così come individuati nella normativa vigente,



COMUNE DI MASON VICENTINO

univocamente identificati mediante un codice di riferimento, antecedente all'eventuale processo di conservazione.

Blocco di conservazione: raggruppamento di pacchetti informativi presi in carico per la conservazione dal sistema di conservazione.

Conservazione: processo che assicura, dalla presa in carico dal produttore fino all'eventuale scarto, la conservazione, tramite l'adozione di regole, procedure e tecnologie, di documenti informatici, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità nel tempo.

Delegato per l'attività di conservazione: la persona fisica o giuridica tenuta a svolgere le attività di conservazione dei documenti in forza di apposita delega conferita dal responsabile della conservazione.

Documento: rappresentazione informatica o in formato analogico di atti, fatti e dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica

Documento informatico: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art 1 lett. p del D. Lgs. n. 82/05).

Documento statico non modificabile: documento informatico redatto adottando modalità che ne garantiscono l'integrità e l'immodificabilità durante le fasi di accesso e di conservazione; a tal fine il documento informatico non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento conservato o di ottenerne copia.

Evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica (art.1 lett. f del D.P.C.M. 13 gennaio 2004).

Firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 1 lett. q del D. Lgs. n. 82/05).

Firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1 lett. r del D. Lgs. n. 82/05).

Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi



COMUNE DI MASON VICENTINO

crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1 lett. s del D. Lgs. n. 82/05).

Funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) per le quali la funzione generi impronte uguali (art. 1 lett. e del D.P.C.M. 13 gennaio 2004).

Impronta di una sequenza di simboli binari (bit): la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di un'opportuna funzione di hash (art. 1 lett. d del D.P.C.M. 13 gennaio 2004).

Marca temporale: un'evidenza informatica che consente la validazione temporale (art. 1 lett. I del D.P.C.M. 13 gennaio 2004).

Pacchetto di archiviazione: pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento secondo le modalità riportate nel manuale di conservazione del sistema di conservazione.

Pacchetto di distribuzione: pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all'utente in risposta ad una sua richiesta.

Pacchetto di versamento: pacchetto informativo inviato dall'utente al sistema di conservazione secondo un formato predefinito e concordato, descritto nel manuale di conservazione del sistema di conservazione.

Pacchetto informativo: contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche).

Responsabile della conservazione: il soggetto che svolge le attività di conservazione avvalendosi del servizio offerto dal delegato per l'attività di conservazione, in conformità a quanto disposto dal presente manuale operativo e dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Riferimento temporale: informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici (art. 1 lett. g del D.P.C.M. 13 gennaio 2004).

Riversamento diretto: processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, non alterando la loro rappresentazione informatica. Per tale processo non sono previste particolari modalità.

Riversamento sostitutivo: processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, modificando la loro rappresentazione informatica.



COMUNE DI MASON VICENTINO

Sistema di memorizzazione: sistema tecnologico per la tenuta a lungo termine dei documenti conservati in modo non modificabile, in base agli ultimi standard tecnologici.

Sistema di conservazione a norma del Mason Vicentino: l'unione dei sistemi di conservazione di cui sono responsabili i delegati su un'infrastruttura tecnologica qualificata.

Utente: il responsabile della conservazione o i soggetti espressamente abilitati dal medesimo ad accedere al sistema di conservazione o a fruire dei suoi servizi.

Validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi (art. 1 lett. bb del D. Lgs. n. 82/05).

Per tutte le altre definizioni relative al sistema di conservazione digitale a norma si rimanda al Glossario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 59 del 12.03.2014 in atti.

Art. 4: Dati identificativi del manuale operativo

1. Il presente manuale operativo è consultabile per via telematica sul sito Internet del Comune di Mason Vicentino, all'indirizzo www.comune.mason.vi.it.

Art. 5: Riferimenti normativi

1. La normativa di riferimento del presente manuale è la seguente:

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto;
- Deliberazione CNIPA n.11 del 19 febbraio 2004 - Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata;



COMUNE DI MASON VICENTINO

- D.M. 2 novembre 2005 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.
- Decreto Legislativo 5 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale;
- Circolare dell'Agencia delle Entrate 45/E del 19 ottobre 2005;
- Decreto Legislativo 4 aprile 2006 n. 159 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- Circolare dell'Agencia delle Entrate 36/E del 6 dicembre 2006 – Oggetto: Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto;
- Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria (G.U.n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ord. n.152/L);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 - Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici;
- Decreto Legge 30 dicembre 2010, n. 235 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- Circolare 29 dicembre 2011, n. 59 - Modalità per presentare la domanda di accreditamento da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 - Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- Regole tecniche per la conservazione dei documenti informatici pubblicate in G.U. n.59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n.20 che sostituiscono le precedenti regole dettate dalla deliberazione CNIPA n.11 del 2004;



COMUNE DI MASON VICENTINO

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 - Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

II – SOGGETTI

Art. 6: Responsabile della conservazione

1. Il Responsabile della conservazione viene nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il responsabile della conservazione può essere svolto dal responsabile della gestione documentale ovvero dal coordinatore della gestione documentale.
3. Il responsabile della conservazione definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione agendo d'intesa con il responsabile della gestione documentale, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, in relazione al modello organizzativo adottato dall'ente.
4. Il responsabile della conservazione, sotto la propria responsabilità, può delegare lo svolgimento del processo di conservazione o di parte di esso ad uno o più soggetti di specifica competenza ed esperienza in relazione alle attività ad essi delegate. Tale delega è formalizzata, esplicitando chiaramente il contenuto della stessa, ed in particolare le specifiche funzioni e competenze affidate al delegato.
5. Il responsabile della conservazione cura l'aggiornamento periodico del presente manuale di conservazione in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti in collaborazione con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale, ove nominato.

Art. 7: Delegato per l'attività di conservazione



COMUNE DI MASON VICENTINO

1. Il delegato per l'attività di conservazione è il soggetto pubblico o privato nominato dal responsabile della conservazione a cui viene affidata in modo totale o parziale la conservazione dei documenti digitali.
2. Il delegato deve offrire idonee garanzie organizzative e tecnologiche per lo svolgimento delle funzioni affidategli.
3. Il delegato, a cui è affidata la conservazione, sottoscrive un contratto o convenzione di servizio con il Comune di Mason Vicentino che deve prevedere l'obbligo del rispetto del presente manuale di conservazione.
4. Le imprese che svolgono il servizio di conservazione come delegate od incaricate dalle prime devono essere accreditate presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, secondo la Circolare 29 dicembre 2011, n. 59.
5. Si allega a margine il manuale tecnico del soggetto incaricato alla Conservazione digitale a norma, allegato 6.

Art. 8: Produttori e utenti

1. I ruoli di produttore e utente sono svolti indifferentemente da persone fisiche o giuridiche interne o esterne al sistema di conservazione, secondo il modello organizzativo scelto dal Comune di Mason Vicentino.
2. Il produttore, responsabile del contenuto del pacchetto di versamento, trasmette tale pacchetto al sistema di conservazione secondo le modalità operative di versamento condivise con il delegato.
3. L'utente richiede al sistema di conservazione l'accesso ai documenti per acquisire le informazioni di interesse nei limiti del livello di autorizzazione attribuito dal responsabile della conservazione. Tali informazioni vengono fornite dal sistema di conservazione secondo le modalità previste dal presente manuale.

III - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Art. 9: Il sistema di conservazione

1. Il sistema di conservazione assicura, dalla presa in carico dal produttore fino all'eventuale scarto, la conservazione, tramite l'adozione di regole, procedure e tecnologie, degli oggetti in esso



COMUNE DI MASON VICENTINO

conservati, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità dei seguenti:

- a) documenti informatici e documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi associati;
- b) fascicoli informatici ovvero aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi associati, contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo o all' aggregazione documentale;
- c) documenti analogici originali unici dei quali si intende adottare la conservazione sostitutiva informatica.

2. Le componenti funzionali del sistema di conservazione assicurano il trattamento dell'intero ciclo di gestione dell'oggetto conservato nell'ambito del processo di conservazione.
3. Il sistema di conservazione garantisce l'accesso all'oggetto conservato indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico, a tempo indeterminato o fino al momento dell'eventuale scarto o cessazione del contratto.

Art. 10: Oggetti conservati

1. Possono essere conservati tutti i documenti informatici dichiarati ammissibili dal Comune di Mason Vicentino.
2. La selezione conservativa dei documenti informatici deve riguardare tutti i documenti informatici prodotti dall'Amministrazione secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.
3. I documenti informatici devono essere statici, non modificabili e possono essere anche muniti di sottoscrizione elettronica e/o di marca temporale.
4. Sono accettati, per la conservazione, i formati che soddisfino caratteristiche di apertura, sicurezza, portabilità, funzionalità, diffusione, leggibilità nel tempo e supporto allo sviluppo.
5. Sono privilegiati i formati che siano standard internazionali (de jure e de facto) o, quando necessario, formati proprietari le cui specifiche tecniche siano pubbliche.
6. Ulteriore elemento di valutazione nella scelta del formato è il tempo di conservazione previsto dalla normativa per le singole tipologie di documenti informatici.
7. I formati, indicati nella tabella seguente, costituiscono un elenco di formati che possono essere usati per la conservazione.



COMUNE DI MASON VICENTINO

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI - FORMATI UTILIZZABILI	ESTENSIONE
Documenti di testo Pdf, Pdf/A	.pdf
Documenti di testo Office Open XML (OOXML)	.docx, .xlsx, .pptx
Documenti di testo Open Document Format	.odt, .ods, .odp, .odg, .odb
Immagini raster TIFF	.tif
Immagini JPEG	.jpeg, .jpg
Immagini vettoriali DXF, Shapefile, SVG	.dxf
File audio MP3	.mp3
File video MPEG4	.m4a, .m4b, .mp4
File non binari "in chiaro" XML e i suoi derivati	.xml
TXT con specifica della codifica del carattere adottata (Character Encoding)	.txt
Messaggi di posta elettronica Eml e tutti i formati conformi allo standard RFC 2822/MIME	.eml

8. I formati non indicati nella tabella precedente, ma che rispettino i requisiti precedentemente indicati sono consentiti se concordati nel contratto o convenzione di servizio.

9. I documenti sottoscritti digitalmente e la marcatura temporale sono rispettivamente accettati nei formati P7M (CADES), PAdES, XAdES e TSR, TSD.

10. Non è consentita la conservazione di documenti cifrati.

11. I documenti analogici che devono essere conservati digitalmente devono essere sottoposti alla conservazione sostitutiva informatica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11: Metadati da associare



COMUNE DI MASON VICENTINO

1. I metadati costituiscono gli insiemi di dati da associare a un documento informatico, o a un fascicolo informatico, o ad un'aggregazione documentale informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto, la struttura, nonché per permetterne la gestione e la ricerca nel tempo nel sistema di conservazione.
2. I metadati generali od oggettivi da associare a tutte le tipologie di documenti da conservare devono fornire le informazioni base relative al pacchetto di archiviazione, al suo contenuto e al processo di produzione dello stesso.
3. I metadati specifici o soggettivi da associare alle diverse tipologie di documenti da conservare sono indicati dal responsabile della conservazione al delegato alla conservazione all'atto della stipula del contratto o convenzione di servizio.
4. In ogni caso i metadati minimi da associare devono essere almeno quelli previsti, nel tempo, dalla normativa vigente.
5. I metadati devono essere inclusi nel pacchetto di archiviazione ottenuto dalla trasformazione del pacchetto di versamento all'atto della messa in conservazione.

Art. 12: Tipologie documentali

1. Il sistema di gestione documentale e il sistema di conservazione utilizzati dall'Ente, sono organizzati in classi documentali.
2. Le tipologie documentali sono individuate dal Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi d'intesa con il responsabile della conservazione, tenendo conto delle peculiarità delle classi documentali e dei formati dei file inviabili in conservazione.
3. La classe documentale specifica tutte le caratteristiche relative ad una tipologia di documento da sottoporre a conservazione, individuando le informazioni necessarie a qualificare ed identificare univocamente ogni singolo documento. Ha parametri propri di comportamento ed attributi o metadati caratteristici.
4. Le tipologie sopra indicate sono conservate in pacchetti di conservazione omogenei, per data.
5. Eventuali variazioni delle condizioni delle classi documentali ovvero l'estensione della conservazione ad altre tipologie di documenti, sono concordate d'intesa con il Responsabile della Conservazione e definite, con successivi provvedimenti, aggiornando di volta in volta il suddetto allegato.



COMUNE DI MASON VICENTINO

6. Ai sensi della normativa vigente sono conservati solo i formati di file idonei ad essere correttamente conservati, individuati dall'allegato 2 alle Regole Tecniche, a cui integralmente si rinvia, rispettando i requisiti ivi previsti di "standard aperti", in modo da garantire a chiunque in futuro la possibilità tecnica di avere accesso ai dati conservati, corredati da una struttura di dati per la memorizzazione nel sistema di conservazione in grado di assicurare l'interoperabilità tra sistemi.

Art.13: Elenco delle classi documentali

1. Secondo quanto descritto al precedente articolo, si descrivono nella tabella seguente le classi documentali:

Classe documentale	Descrizione	Durata Conservazione
Registro Giornaliero di protocollo	Conservazione del registro giornaliero di protocollo	99 anni
Pec	Conservazione delle PEC, dei suoi allegati, delle ricevute e delle notifiche	99 anni
Atti amministrativi	Conservazione di Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio, Determine, Ordinanze, Decreti	99 anni
Fatture elettroniche	Conservazione delle Fatture Elettroniche attive, passive e relative notifiche SDI	99 anni
Contratti	Conservazione di Contratti e scritture private	99 anni
Modelli 3d XML	Conservazione dei modelli 3d in formato XML relativi al servizio elettorale	99 anni

IV – OBBLIGHI

Art. 14: Obblighi e responsabilità del delegato per l'attività di conservazione

1. Il delegato per l'attività di conservazione, in nome e per conto del responsabile della conservazione:



COMUNE DI MASON VICENTINO

- a) predisporre un sistema atto alla conservazione dei documenti informatici per conto del Comune di Mason Vicentino, secondo le caratteristiche e i requisiti indicati nel presente manuale e comunque, nel rispetto della normativa vigente;
- b) organizza il contenuto dei supporti e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità che garantiscono la corretta conservazione dei documenti in particolare per quanto riguarda la autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti nel sistema;
- c) archivia e rende disponibili, relativamente ad ogni pacchetto di archiviazione, le informazioni minime seguenti: file di chiusura in formato xml firmato digitalmente contenente le impronte dei documenti conservati e i metadati ad essi associati, i documenti conservati medesimi, il file di marcatura temporale del pacchetto di archiviazione e tutte le informazioni relative alla tracciatura del pacchetto di archiviazione all'interno del sistema di conservazione;
- d) adotta, ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di conservazione, le specifiche della struttura dati dei pacchetti di archiviazione previsti per legge;
- e) fornisce un rapporto di versamento a fronte di ogni pacchetto di versamento generato dagli utenti produttori del pacchetto attraverso le soluzioni di gestione documentale adottate per gli specifici tipi di documenti;
- f) mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi di gestione e un archivio degli standard dei formati ammessi;
- g) verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione, delle logiche di tracciatura e documentazione del sistema stesso;
- h) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione;
- i) richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
- j) documenta le procedure di sicurezza rispettate per l'apposizione della marca temporale;
- k) verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti;
- l) prevede, ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di conservazione, la produzione dei pacchetti di distribuzione coincidenti con i pacchetti di archiviazione;



COMUNE DI MASON VICENTINO

- m) rende disponibili al Comune di Mason Vicentino i documenti conservati nel caso di scadenza e/o risoluzione e/o cessazione del contratto di gestione secondo le clausole indicate nella convenzione/contratto sottoscritto tra le parti;
- n) rende disponibili le procedure informatiche e operative volte allo scarto del pacchetto di archiviazione dal sistema di conservazione alla scadenza dei termini di conservazione previsti dalla norma, dandone informativa al produttore;
- o) fornisce al Comune di Mason Vicentino all'atto di stipula di contratto o convenzione, un documento contenente almeno le seguenti informazioni: i dati generali delle imprese coinvolte nel processo di conservazione, il modello organizzativo interno, le modalità operative di formazione e trattamento dei documenti, il flusso di lavoro del procedimento di conservazione, il sistema di archiviazione e conservazione sostitutiva dal punto di vista delle risorse umane e tecnologiche impiegate, le misure di sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione, la descrizione delle procedure di monitoraggio delle funzionalità del sistema di conservazione e delle verifiche sull'integrità degli archivi; tale documento può costituire parte del manuale di conservazione del delegato;
- p) si impegna a rispettare tutte le clausole indicate nel contratto o convenzione di servizio stipulata tra le parti.

2. Il delegato per l'attività di conservazione non è tenuto ad eseguire un controllo sul contenuto e sulla integrità dei documenti ricevuti per la conservazione e a verificare le eventuali firme elettroniche o marche temporali apposte ai documenti oggetto di conservazione.

3. Il delegato per l'attività di conservazione verifica che il formato dei documenti trasmessi sia tra quelli ammessi rifiutando la conservazione di documenti in formati diversi da quelli fissati dal presente manuale operativo. Lo stesso può effettuare verifiche strutturali in caso di esibizione del documento.

Art. 15: Obblighi degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a:

- a) inviare esclusivamente documenti leggibili e conformi a quanto previsto dal presente manuale;
- b) controllare che i certificati di firma digitale dei documenti non aventi un riferimento temporale certo (marca temporale o segnatura di protocollo o registrazione particolare)



COMUNE DI MASON VICENTINO

contenuti nel pacchetto di versamento siano validi almeno fino alla generazione del pacchetto di archiviazione, ovvero fino alla avvenuta memorizzazione e conservazione a norma;

c) archiviare il pacchetto di versamento inviato, se è disponibile la funzionalità nel sistema;

d) controllare che il pacchetto informativo indicato nella ricevuta di conservazione corrisponda a quello del pacchetto di archiviazione;

e) accettare o annullare il processo di conservazione avviato entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della ricevuta di conservazione; in assenza di alcuna comunicazione entro l'indicato termine, il processo sarà considerato validamente concluso.

2. In caso di esito negativo la procedura deve comunque essere ripetuta.

V – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 16: Affidamento del servizio

1. Il responsabile della conservazione affida il processo di conservazione ad un delegato attraverso la sottoscrizione del contratto o convenzione di servizio e atto di delega parziale o totale del processo stesso.

2. Il Comune di Mason Vicentino ha individuato nella ditta "PaDigitale s.p.a.", che risponde ai requisiti prescritti dal precedente articolo 7 comma 4, il delegato a cui è affidato il servizio di conservazione dei propri documenti.

Art. 17: Accesso al servizio

1. L'accesso al servizio di conservazione deve avvenire mediante un canale sicuro attivato dagli applicativi di gestione documentale o via web.

VI - PROCESSI OPERATIVI

Art. 18: Generalità processi operativi



COMUNE DI MASON VICENTINO

1. Il processo di conservazione, nel dettaglio, ai sensi dell'articolo 9 delle Regole tecniche, prevede:

- a) l'acquisizione da parte del sistema di conservazione del pacchetto di versamento per la sua presa in carico;
- b) la verifica che il pacchetto di versamento e gli oggetti contenuti siano coerenti con le modalità previste dal manuale di conservazione;
- c) il rifiuto del pacchetto di versamento, nel caso in cui le verifiche di cui alla lettera b) abbiano evidenziato delle anomalie;
- d) la generazione, anche in modo automatico, del rapporto di versamento relativo ad uno o più pacchetti di versamento, univocamente identificato dal sistema di conservazione e contenente un riferimento temporale, specificato con riferimento al Tempo universale coordinato (UTC), e una o più impronte, calcolate sull'intero contenuto del pacchetto di versamento, secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione;
- e) l'eventuale sottoscrizione del rapporto di versamento con la firma digitale o firma elettronica qualificata apposta dal responsabile della conservazione, ove prevista nel manuale di conservazione;
- f) la preparazione, la sottoscrizione con firma digitale del responsabile della conservazione e la gestione del pacchetto di archiviazione sulla base delle specifiche della struttura dati e secondo le modalità riportate nel manuale della conservazione;
- g) la preparazione e la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata, ove prevista nel manuale di conservazione, del pacchetto di distribuzione ai fini dell'esibizione richiesta dall'utente;
- h) ai fini della interoperabilità tra sistemi di conservazione, la produzione dei pacchetti di distribuzione coincidenti con i pacchetti di archiviazione;
- i) la produzione di duplicati informatici o di copie informatiche effettuati su richiesta degli utenti in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento informatico;
- j) la produzione delle copie informatiche al fine di adeguare il formato di cui all'art. 11, in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche in materia di formazione del documento informatico;
- k) lo scarto del pacchetto di archiviazione dal sistema di conservazione alla scadenza dei termini di conservazione previsti dalla norma, dandone informativa al produttore, previa



COMUNE DI MASON VICENTINO

autorizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rilasciata al produttore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Per ogni riferimento tecnico, relativo ai processi operativi posti in essere per la gestione del sistema di conservazione digitale a norma, si rimanda al manuale del soggetto delegato ai servizi di conservazione stessa, di cui all'Allegato 6, quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 19: Esibizione

1. Il sistema di conservazione permette ai soggetti autorizzati l'accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico conservato, attraverso la produzione di un pacchetto di distribuzione selettiva.

2. L'adozione di formati standard consolidati e riconosciuti a livello internazionale nella rappresentazione dei dati conservati ne garantiscono l'accesso attraverso sistemi esterni o software di terzi basati sui medesimi standard.

3. Al fine di ottemperare agli obblighi di esibizione il documento conservato su supporto magnetico deve essere reso leggibile e, a richiesta dell'amministrazione richiedente, disponibile su supporto informatico o su carta in copia conforme all'originale digitale, presso il luogo di conservazione.

4. Il Responsabile della Conservazione, per le finalità di esibizione dei documenti conservati, potrà avviare le procedure di riversamento diretto e di riversamento sostitutivo.

VII – MISURE DI SICUREZZA DEL SISTEMA

Art. 20: Misure di sicurezza del Sistema

1. Per quanto concerne la sicurezza del sistema di conservazione digitale a norma, si fa riferimento a quanto espresso dal soggetto incaricato alla conservazione nel proprio Manuale di gestione, al paragrafo 9.5 e 9.6, Allegato 6 del presente documento.



COMUNE DI MASON VICENTINO

VII - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 21: Dati personali contenuti nei documenti conservati

1. La protezione dei dati personali contenuti nei documenti conservati è sotto la responsabilità del responsabile della conservazione; rispetto a tali dati il delegato per l'attività di conservazione agisce ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 196/2003. I suoi compiti sono analiticamente specificati per iscritto nell'ambito del contratto o convenzione di servizio anche ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008.

VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22: Pubblicità del presente manuale ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dedicata.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte della Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.
3. Ogni ulteriore adeguamento e aggiornamento derivante dalla normativa in materia si ritiene parte integrante del presente provvedimento.

IX – ALLEGATI

Art. 23: Allegati

1. Al presente regolamento si allega il Manuale per la gestione del sistema di conservazione digitale a norma del soggetto incaricato, all'Allegato 6.